

lunedì 12 gennaio 2009

FORMALDEIDE, NUOVO DECRETO SUI PANNELLI IN LEGNO

L'emissione di sostanze dannose è regolamentata dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1.

La norma stabilisce come il produttore debba indicare quali sostanze, contenute nei prodotti, possono essere nocive per l'ambiente e la salute degli occupanti (a tal scopo LegnoLegno rilascia ai serramentisti che effettuano le prove, un apposito fac-simile di dichiarazione da poter utilizzare). Per i serramentisti, uno degli elementi di maggiore criticità, da monitorare quindi con attenzione, è la presenza di formaldeide all'interno dei pannelli; tale sostanza è infatti indicata come sostanza pericolosa e necessita di specifiche verifiche.

A tal proposito, è stato pubblicato in GU Serie Generale n° 288 del 10/12/2008 il D.M. del 10/10/2008 con titolo "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno"; riportiamo di seguito i punti principali per i serramentisti che utilizzano tali prodotti:

- 1) dall' 11/12/2008 (cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in GU) è possibile commercializzare esclusivamente pannelli in legno con formaldeide in classe E1 (e cioè quelli con l'emissione minore di formaldeide).
- 2) per i pannelli che sono in ambito di Marcatura CE è naturalmente prevista la Marcatura degli stessi (sono i pannelli permanentemente incorporati nelle costruzioni ad esempio nei pavimenti, tetti, rivestimenti di parete ecc).
- 3) in ogni caso, qualsiasi pannello contenente formaldeide deve essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità da parte del produttore circa la non emissione o l'emissione all'interno dei limiti previsti per la classe E1 di sostanze tossiche in ambiente; il modello della dichiarazione è allegato al D.M.

Le ricadute per il serramentista sono:

1° caso - Il serramentista che acquista pannelli finiti deve richiedere al proprio fornitore la "Dichiarazione di conformità" del pannello redatta secondo l'allegato 1 del DM 10/10/2008. Questo requisito è molto importante per tutelarsi, in quanto la responsabilità del prodotto finito ricade completamente su chi immette lo stesso sul mercato.

2° caso - Il serramentista che produce in proprio il pannello con l'utilizzo della formaldeide, dovrà invece attivarsi per poter soddisfare i requisiti previsti dalla "Dichiarazione di conformità" inserita nel decreto (obbligatoria per qualsiasi pannello contenente formaldeide e quindi anche pannelli che non sono in ambito di marcatura CE).

Sono previste sanzioni per il non rispetto delle prescrizioni del decreto, sia economiche che penali fino a sei mesi di reclusione nei casi più gravi.

Per ulteriori informazioni i tecnici LegnoLegno sono a disposizione, per dubbi o domande è inoltre attiva una discussione sul Forum <http://forum.legnolegno.it/viewtopic.php?id=73>